

## I PRINCIPALI ASPETTI INNOVATIVI INTRODOTTI CON LA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2016, N. 2, "NORME REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI E DI PRENOTAZIONI DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI"

Nella nostra Regione le funzioni amministrative in materia di esercizi farmaceutici, sono state finora disciplinate dal titolo IV della L.R. n.19/1982.

La legge regionale 2/2016 abroga il titolo IV della ormai datata LR 19/1982 e dà applicazione all'art. 64 "Organizzazione del servizio farmaceutico" della L.R. n.13 del 30 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che aveva già tracciato il quadro delle competenze fondamentali in materia .

Il rinnovo della normativa regionale in materia di esercizi farmaceutiche risponde:

- ad esigenze di adeguamento di una disciplina ormai datata (legge regionale 19 del 1982) emerse in particolare rispetto ai turni e agli orari delle farmacie, all'istituzione dei dispensari, alle attività professionali, sanitarie e non sanitarie, che possono essere svolte all'interno delle farmacie e alla consegna dei farmaci a domicilio;
- all'esigenza di riordinare le competenze in materia in coerenza alla previsione dell'art. 11 del DL. 1/2012 (cd Cresci Italia) che ha attribuito ai comuni la funzione di individuare le sedi farmaceutiche di nuova istituzione e alla riforma Delrio che ha portato ad un superamento del livello provinciale.

Nel nuovo quadro normativo regionale, viene riaffermata la necessità di pianificare la distribuzione territoriale degli esercizi farmaceutici attraverso la revisione delle piante organiche e le competenze in materia di esercizi farmaceutici vengono così ripartite: il comune esercita tutte le competenze strettamente connesse alla pianificazione sul territorio delle sedi farmaceutiche, l'azienda USL supporta la Regione e i Comuni del proprio ambito territoriale, mentre la Regione esercita le funzioni di impulso, controllo e sostituzione volte a garantire l'approvazione biennale delle piante organiche e le funzioni inerenti i conseguenti concorsi per l'assegnazione delle sedi.

La Legge regionale 2/2016 disciplina inoltre l'obbligo di disdetta delle prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali, con la finalità di realizzare una più efficiente gestione delle liste di attesa.

Di seguito, in estrema sintesi, i principali aspetti innovativi della Legge regionale n. 2/2016.

*Il procedimento per la revisione della pianta organica (artt. 3 e 4).*

L'iter inizia su impulso della Regione entro il mese di febbraio di ciascun anno pari, prosegue con l'elaborazione da parte del Comune di un progetto di revisione o conferma della pianta organica esistente, la successiva richiesta di parere prima all'Ordine provinciale dei farmacisti e poi all'Azienda USL, le eventuali modifiche al progetto in coerenza ai rilievi dell'Azienda USL e termina con l'adozione della pianta organica da parte del Comune. La Regione esercita il potere sostitutivo, in caso di necessità, mediante l'indizione di una conferenza di servizi.

Fra le norme di prima applicazione (art. 20) è previsto che i Comuni ridisegnino la propria pianta organica entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale (18 settembre 2016). Per comprendere questa previsione occorre ricordare che le ultime sedi farmaceutiche individuate (quelle da assegnare con il concorso regionale straordinario) sono riferite alla popolazione residente nell'anno 2010 e, nella maggior parte dei casi, non sono state individuate nell'ambito di un procedimento di revisione delle piante organiche che abbia ridisegnato coerentemente l'intero territorio comunale, circostanza dalla quale deriva l'assenza, al momento, in molti comuni, di una pianta organica aggiornata.

#### Il concorso unico regionale (art. 6)

Terminata la procedura di revisione delle piante organiche, la Regione si occupa della procedura concorsuale per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione.

#### Il termine certo per l'apertura delle farmacie (artt. 5 e 6)

Viene introdotto il termine di 180 giorni per i privati e di un anno per i Comuni, in considerazione della procedura ad evidenza pubblica che eventualmente devono compiere i Comuni per affidare la gestione della farmacia.

#### L'istituzione delle farmacie nei luoghi ad alto transito (art. 7)

Viene disciplinata la procedura per l'istituzione, da parte della Regione, delle farmacie aggiuntive previste dall'art. 1-bis della legge n. 475 del 1968, disponendone l'avvio successivo all'approvazione da parte dei Comuni delle rispettive piante organiche e prevedendo il parere e il supporto tecnico dell'Azienda USL competente per territorio.

#### I presupposti per l'istituzione dei dispensari farmaceutici e i criteri per l'affidamento della loro gestione (art. 8)

Qualora sussista una oggettiva difficoltà degli abitanti a raggiungere la sede farmaceutica più vicina, il Comune può autorizzare l'apertura di dispensari nei centri abitati privi di assistenza farmaceutica anche al di fuori dei casi previsti dal legislatore nazionale, purché in accordo con l'azienda USL.

La gestione del dispensario è affidata al titolare della farmacia più vicina o, in subordine, ai titolari delle farmacie limitrofe che si susseguono in ordine di distanza. Dopo tre tentativi di affidamento esperiti invano, tuttavia, il Comune può decidere se proseguire con il medesimo criterio oppure gestire direttamente il dispensario ovvero, nel caso in cui non sussistano le

condizioni di economicità e di efficienza per l'apertura del dispensario, il Comune può attivare un servizio di consegna a domicilio dei farmaci.

#### L'assegnazione delle farmacie succursali (art. 9)

La farmacia succursale istituita nei Comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti è assegnata tramite concorso pubblico indetto dalla Regione su richiesta del Comune interessato. Al concorso partecipano i titolari di farmacie del medesimo comune o, su richiesta del comune stesso e al fine di evitare che il concorso vada deserto, i titolari delle farmacie comprese nell'ambito territoriale dell'Azienda USL.

#### L'accessibilità telematica delle informazioni (art. 12, art. 13 comma 9, art. 14 comma 3)

Ogni Azienda USL attraverso un portale informativo internet, o una sezione del portale aziendale, assicura l'accessibilità telematica delle informazioni inerenti aperture (comprese aperture nei periodi di ferie), chiusure, turni e orari del servizio farmaceutico.

#### Modalità per effettuare il turno notturno (art. 13)

Indipendentemente dalla dimensione territoriale, il Comune ha la facoltà di stabilire che il turno notturno possa essere effettuato a battenti chiusi o per chiamata telefonica del farmacista. Si supera in tal modo l'imposizione della necessaria presenza del farmacista eventualmente anche in assenza di accessi effettivi e si affida al Comune la valutazione circa la migliore organizzazione del servizio. Il Comune può autorizzare il farmacista ad effettuare il turno notturno in reperibilità telefonica a condizione che il farmacista abbia indicato il numero di telefono con cui contattare il farmacista stesso in reperibilità (tale indicazione sarà ovviamente riportata nel portale aziendale di cui sopra). La Regione, avvalendosi dell'Azienda USL, vigila sul corretto funzionamento del servizio per chiamata telefonica in reperibilità, con facoltà di sospenderne la possibilità per le farmacie inadempienti.

#### Obbligo di dispensazione durante il turno notturno (art. 13 comma 7)

Il farmacista che svolge il turno notturno a battenti chiusi o per chiamata telefonica, ha l'obbligo di dispensare i medicinali, i dispositivi medici, il latte e gli alimenti per la prima infanzia e i prodotti destinati ad un'alimentazione particolare che gli vengono richiesti.

#### Obbligo di dotarsi di croce verde (art. 13 comma 12)

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, tutte le farmacie hanno l'obbligo di dotarsi di croce verde. Per le farmacie collocate in aree extraurbane tale croce verde deve essere luminosa, con l'obbligo di tenerla accesa nelle ore notturne, in modo da facilitare il cittadino, soprattutto nelle zone scarsamente abitate, all'individuazione della farmacia più prossima, anche non aperta per turno, e poter quindi consultare l'elenco delle farmacie aperte per turno.

#### Consegna a domicilio dei farmaci soggetti a prescrizione (art. 15)

Le farmacie convenzionate possono organizzare il servizio di consegna a domicilio dei farmaci soggetti a prescrizione. La spedizione della ricetta deve comunque essere fatta in farmacia e il codice identificativo della ricetta, unitamente al codice fiscale dell'assistito, possono essere comunicati al farmacista anche telefonicamente, via mail o mediante altra modalità telematica.

*Attività e servizi erogabili in farmacia, diversi dalla dispensazione di medicinali (art. 17)*

Il titolare dell'esercizio farmaceutico, nei locali della farmacia, può svolgere le attività commerciali ed erogare i servizi, anche di carattere sanitario, che non interferiscano con l'attività principale di dispensazione dei farmaci. Deve comunque essere rispettata la normativa vigente, se richiesta deve essere acquisita la relativa autorizzazione e in ogni caso è vietato l'esercizio di professioni sanitarie che abilitano alla prescrizione di medicinali.

*Obbligo di disdetta delle prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali (art. 23)*

Al fine di consentire una più efficiente gestione delle liste di attesa, viene stabilito che l'assistito che ha prenotato una prestazione specialistica ambulatoriale e non possa o non intenda presentarsi nel giorno e nell'ora fissati, è tenuto a disdire la prenotazione almeno due giorni lavorativi prima della data fissata.

In caso contrario, anche se esente, egli è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pari alla quota ordinaria di partecipazione al costo (ticket) stabilita dalle norme vigenti alla data dell'appuntamento, per la prestazione prenotata e non fruita, nella misura prevista per gli assistiti appartenenti alla fascia di reddito più bassa.

La sanzione amministrativa è applicata e riscossa, dall'Azienda USL competente per territorio in relazione alla struttura presso la quale è stato fissato l'appuntamento.